

Il Direttore Generale

Protocollo n°. AMB/DAM/06/5759  
del 17 GEN. 2006

PROTOCOLLO
De: 25 GEN 2006
Pos. 36
N.° 442

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna  
classificati in zona 2 (*media sismicità*)

Ai Servizi Tecnici di Bacino

p.c.

Alle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-  
Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio  
Emilia e Rimini

Agli Ordini e Collegi professionali della Regione

LORO SEDI

OGGETTO: *PRECISAZIONI RELATIVE AI CONTROLLI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA IN MATERIA SISMICA.*

In relazione all'oggetto si forniscono le seguenti indicazioni, anche sulla base delle numerose richieste di chiarimento pervenute.

1. Come già noto, la deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, *Prime indicazioni applicative in merito al decreto ministeriale 14 settembre 2005 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005) recante 'Norme tecniche per le costruzioni'*, riguarda anche il tema in oggetto con specifico riferimento - nell'allegato A - al punto 4. **Procedure di deposito e di autorizzazione sismica nelle zone a media sismicità** (n. 105 Comuni in zona 2).

In particolare la suddetta deliberazione regionale, nel richiamare le competenze dei Comuni per le "funzioni che attengono all'attività di deposito e di controllo (del progetto, dell'opera in corso di costruzione e dell'opera ultimata)", sottolinea la necessità per gli stessi Comuni di "costituire Uffici preposti allo svolgimento di tali funzioni, che si connotano per la particolare specializzazione e competenza richiesta, o conferire gli stessi compiti a proprie strutture già esistenti", auspicando "il ricorso alle forme associative previste dalla L.R. 26 aprile 2001, n. 11 per la costituzione di uffici intercomunali".

In tale prospettiva viene confermato il ruolo della Regione, per l'indispensabile azione di coordinamento, indirizzo, consulenza e formazione, che sul piano tecnico-scientifico la nuova normativa in materia sismica rende necessaria per un'applicazione omogenea da parte dei Comuni.

Nell'immediato e per una prima fase - che può di fatto comprendere tutto il periodo transitorio (attuali 18 mesi, a partire dal 23 ottobre 2005), previsto dall'art. 14-undecies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168 - e comunque fino all'emanazione di una nuova disposizione di legge regionale, la Regione continuerà a svolgere, per i Comuni che ne facciano richiesta, il supporto tecnico tramite i Servizi Tecnici di Bacino,

per lo svolgimento delle citate attività di controllo, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera d), della L.R. n. 3 del 1999, come modificato dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14.

Tale ultimo intervento normativo si pone nella direzione del completamento del passaggio delle funzioni ai Comuni in materia sismica: si sottolinea pertanto che detto avvalimento tecnico delle strutture regionali decentrate è finalizzato ad un ruolo di supporto specialistico e di accompagnamento nei confronti degli enti delegati, con riguardo soprattutto ai piccoli Comuni, nelle more della formazione di competenze proprie in materia e di una adeguata organizzazione degli uffici, auspicabilmente in forma associata.

In proposito, alcuni dei Comuni di nuova classificazione sismica in zona 2 hanno già formalmente richiesto di attivare detto avvalimento tecnico e quindi, per questi stessi Comuni, la presente nota vale anche come risposta affermativa affinché si avviino tempestivamente i relativi rapporti operativi con i Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti. A tal fine detti Servizi Tecnici regionali sono invitati a definire le modalità operative di dettaglio, secondo la prassi in atto con i Comuni di precedente classificazione sismica.

2. Quanto sopra indicato va accompagnato da una contestuale precisazione circa **l'individuazione delle competenze e della procedura relativa all'accertamento e alla segnalazione delle violazioni alle norme in materia sismica**, essendo operante a tutti gli effetti la delega di funzioni nei confronti dei Comuni in indirizzo, pur con l'eventuale coinvolgimento operativo delle strutture tecniche regionali.

Per quanto riguarda il procedimento di accertamento e segnalazione delle violazioni alle norme sismiche, una lettura integrata del quadro normativo, che necessariamente vede la sostituzione del Comune alla Regione nel dettato letterale delle disposizioni, porta a configurarlo nel seguente modo.

Gli agenti accertatori dei Servizi Tecnici di Bacino che, a seguito della richiesta dei Comuni di avvalimento tecnico nelle procedure di controllo, rilevino una violazione alle norme sismiche, consistente nel mancato possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico del Comune (a seguito della delega di cui alla legge regionale n. 3/99) o nel mancato rispetto delle norme tecniche (art.103 commi 1 e 2 DPR 380/01), inviano l'esito delle verifiche, tramite il proprio Responsabile di Servizio, al Responsabile del Servizio comunale competente in quanto titolare delle funzioni in materia sismica. Quest'ultimo provvede a formare l'atto di accertamento e a trasmetterlo all'Autorità giudiziaria con le sue deduzioni (art. 96 DPR 380/01) e all'espletamento degli ulteriori adempimenti previsti nel Titolo III della L.64/74 e nella Parte II, Sez. III del DPR 380/01. Essendo il Comune titolare anche di tutte le funzioni in materia edilizia, l'atto di accertamento potrà riguardare altre eventuali violazioni edilizie che esulino dalle norme sismiche, con conseguente formazione di un unico fascicolo.

In merito alle funzioni degli agenti accertatori regionali, si precisa che gli stessi opereranno i controlli solo su espressa richiesta del Comune, non essendo più incaricati della funzione di controllo ai sensi della legge 3/99 così come novellata, ferma restando la competenza ad effettuare accertamenti qualora riscontrino violazione di norme accedendo ai luoghi per lo svolgimento di altri incarichi (art. 103, comma 3, DPR 380/01). Si sottolinea pertanto che non si configura una loro competenza generale ad effettuare controlli e ad accedere ai luoghi al solo scopo di accertare violazioni, ma una competenza limitata ai casi precedentemente richiamati.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Leopolda Boschetti

